

INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI: DICHIARAZIONE SULLA MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO E DELLE CONSULENZE IN MATERIA DI INVESTIMENTI SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ

Febbraio 2026

Giotto Cellino SIM S.p.A. (di seguito la "SIM"), secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 e dall'art. 12 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288, ha deciso di adottare un approccio di "explain" alla considerazione dei principali effetti negativi (Principal Adverse Impacts, "PAI") delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità.

Allo stato attuale, infatti, la SIM non prende in considerazione gli eventuali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità.

La SIM ha adottato questa decisione in considerazione del fatto che:

- pur avendo la normativa dettagliato gli indicatori applicabili agli "investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti" e gli indicatori applicabili agli "investimenti in emittenti sovrani e organizzazioni sovranazionali", la SIM ritiene non sia ancora disponibile una uniformità di dati e di metriche tali per cui si possano tenere oggettivamente in considerazione tali fattori. In generale, infatti, vi è la possibilità che le metriche non siano uniformi e non vi è inoltre certezza di un bilanciamento tra i dati positivi e quelli avversi: ciò potrebbe portare a valutazioni non oggettive o errate;
- la proposta di modifica del Regolamento UE 2019/2088 ("SFDR") della Commissione europea dello scorso 20 novembre 2025, inoltre, cambia l'ambito di applicazione soggettivo dettato dalla normativa. Nell'ottica di rendere più efficiente e coerente la disciplina, la Commissione propone di escludere i gestori di portafogli individuali e i "consulenti finanziari" dall'ambito di applicazione del SFDR, così che la nozione dei "partecipanti ai mercati finanziari" venga limitata, nei fatti, ai soli produttori di "prodotti finanziari". Viene anche proposta l'abrogazione degli articoli 4 e 5 del vigente SFDR, relativi – rispettivamente – agli obblighi di trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto e all'obbligo di integrare i rischi di sostenibilità nelle politiche di remunerazione dei partecipanti ai mercati finanziari.

La SIM non si è ancora dotata di una propria politica sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e si riserva la possibilità di prendere in considerazione gli effettivi negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità con riferimento agli indicatori elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 2022/1288 a partire dal momento in cui sarà definito il nuovo assetto normativo e verrà eventualmente consolidata la possibilità di accedere a dati ed informazioni di dettaglio sugli emittenti degli strumenti finanziari, monitorando con attenzione l'evoluzione normativa e le prassi operative sulla tematica.

La SIM, pur non basando l'individuazione degli strumenti finanziari sulla base della considerazione dei PAI, sta adottando criteri di selezione degli strumenti che tengano conto, comunque, del livello di sostenibilità degli stessi.

La SIM mantiene inoltre costante attenzione ai rischi di sostenibilità anche attraverso la formazione dei propri dipendenti e consulenti.